



**COMUNE DI
SAN MICHELE ALL'ADIGE**

Provincia di Trento
Via Francesco Biasi n. 1/A – C.A.P. 38010
e-mail: info@comune.sanmichelealladige.tn.it
pec: certificata@pec.comune.sanmichelealladige.tn.it
Partita I.V.A. e C.F.: 00141660225



**COMUNE DI
FAEDO**

Provincia di Trento
Via S. Agata n. 5 – C.A.P. 38010
e-mail: info@comune.faedo.tn.it
pec: comune@pec.comune.faedo.tn.it
Partita I.V.A. e C.F.: 00296490220

Gestione associata dei Servizi Tecnici dei Comuni di Faedo e San Michele all'Adige

Prot. n. 3648 /Faedo

San Michele all'Adige, 13 NOVEMBRE 2019

Oggetto: **ORDINANZA n. 18/2019.**

Manifestazioni natalizie "Faedo – Paese del presepe" e "Canta della stella 2020".

Istituzione divieto di sosta nei due stalli pubblici, retrostanti l'edificio municipale, identificati dalla p.ed. 439 in C.C. Faedo.

IL SINDACO

Vista la richiesta presentata dal signor Stefano Fontana in qualità di presidente pro tempore dell'associazione PROLOCO DI FAEDO con sede a Faedo in Via S. Agata n. 5, assunta al prot. n. 3486 dd. 31.10.2019, tesa ad ottenere l'autorizzazione temporanea per l'occupazione di suolo comunale per lo svolgimento delle manifestazioni "FAEDO – PAESE DEL PRESEPE" e "CANTA DELLA STELLA 2020" in programma nel periodo natalizio.

Vista l'autorizzazione temporanea, prot. 3639 di data 13.11.2019, rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale, per la parziale occupazione di suolo pubblico dei due stalli di parcheggio pubblico di Via Cantone (in corrispondenza dell'accesso ovest del Municipio), contraddistinti dalla p.ed. 439 in C.C. Faedo, per la posa di una casetta in legno in occasione dello svolgimento delle manifestazioni natalizie "Faedo – Paese del presepe" e "Canta della Stella 2020", per il periodo dal 23.11.2019 al 11.01.2020 compresi.

Ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza, impedire la sosta sul luogo interessato dalle manifestazioni e precisamente nei due stalli pubblici contraddistinti dalla p.ed. 439 in C.C. Faedo.

Visti gli artt. 5 e 7 del Nuovo Codice della Strada, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e le disposizioni integrative dello stesso, D.L.vo 10 settembre 1993, n.360.

Visto il Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e ss.mm..

Visto lo Statuto comunale.

ORDINA

- L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA nei n. 2 stalli pubblici, retrostanti l'edificio municipale, identificati dalla p.ed. 439 in C.C. Faedo, a partire dalle ore 08.00 del 23.11.2019 alle ore 18.00 del 12.01.2020 per consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni organizzate per le festività natalizie da parte della Proloco di Faedo, ad eccezione dei veicoli utilizzati dai medici di base nelle giornate di lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 e il giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.00.**

2. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art. 37 c. 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada ovvero innanzi al TAR di Trento;
3. che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la posa della segnaletica occorrente e regolamentare da parte degli organizzatori della manifestazione con la collaborazione dell'operaio comunale nonché con la pubblicazione all'albo comunale.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga notiziato:

- | | |
|--|-----------------------|
| • Comando di Polizia Locale Rotaliana-Koenigberg | MEZZOLOMBARDO |
| • Comando Carabinieri San Michele all'Adige | SAN MICHELE ALL'ADIGE |
| • Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Faedo | FAEDO |
| • Cantiere comunale | SEDE |
| • Pro Loco di Faedo | FAEDO |
| • Medici di base dell'ambulatorio di Faedo | FAEDO |

Che sia garantito in ogni momento il transito dei mezzi di soccorso e dei mezzi delle Forze dell'Ordine.

Che la presente viene inviata per conoscenza, ai sensi dell'art. art. 20 del vigente Statuto comunale, ai capigruppo consiliari del Comune di Faedo.

INFORMA

Che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

CHE IN CASO DI INADEMPIENZA I CONTRAVVENTORI SARANNO PUNITI A TERMINI DI LEGGE.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del Codice della strada e dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione, nonché in alternativa ricorso al TRGA di Trento entro gli stessi termini.

Il Sindaco
(Carlo Rossi)

